

APPALTO GTT N. 87/2020

LOTTO 3

Incendio Autobus e Autoveicoli di Servizio

MARZO 2020

ALL. 3

COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO AUTOBUS E AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

La presente polizza è stipulata tra

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
C.SO FILIPPO TURATI, 19/6
10128 TORINO

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31/07/2020

alle ore 24 del 31/07/2021

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31 luglio

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
SEDE LEGALE	C.SO FILIPPO TURATI, 19/6 10128 TORINO
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	08555280018
ATTIVITÀ SVOLTA	
DURATA DELLA POLIZZA	Effetto: dalle ore 24 del 31/07/2020 Scadenza: alle ore 24 del 31/07/2021
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
RATEAZIONE	Annuale

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche.

VEICOLI DA ASSICURARE
<p>Il parco veicoli del Contraente è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura di gara. Resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata - per analogia di veicoli o veicoli con caratteristiche similari a quelle che per ogni gruppo risultano dall'elenco prodotto in gara - agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere eventualmente aggiornati, su richiesta del Contraente, tutti i parametri per l'individuazione del premio. Pertanto il premio complessivo di polizza terrà conto delle predette eventuali</p>

variazioni.

ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO

A titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto fisso;
- la gestione di servizi a noleggio;
- la gestione di raccordi ferroviari;
- la riparazione e manutenzione di veicoli;
- la progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;
- la rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio veicoli;
- la gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico; La progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario;
- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e la manutenzione di impianti di rifornimento, compressione, stoccaggio e distribuzione di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere, di officine ed impianti di lavaggio mezzi;
- il commercio all'ingrosso ed al minuto di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- il trasporto per conto proprio o di terzi di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- la gestione di flotte, di depositi o di officine di veicoli alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- la gestione, la manutenzione, la pulizia ed il rimessaggio di veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- lo svolgimento di ogni altra attività comunque correlata ai veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o alternativi al petrolio in genere;
- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;
- ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci ed al rifornimento di veicoli, comprese le attività di studio e consulenza, nonché gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, la consulenza, le valutazioni di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, la progettazione, la direzione lavori, i collaudi tecnici e amministrativi, e gli audit energetici per impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;
- la società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e di quelle previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
- la società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta od assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi;
- attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- l'attività denominata "servizi di navigazione sul PO".

È compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

SEZIONE I DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Capitolato	Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Assicurato	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società/assicuratori	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società.
Legge	Il D.Lgs. 209/2005, laddove il termine "Legge" ne faccia esplicito riferimento.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale	Il danno in conseguenza del quale le spese di riparazione del veicolo siano pari od inferiori al 75% del valore del mezzo al momento del sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Indennizzo/risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Limite di indennizzo/risarcimento	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
A.R.D.	Auto Rischi Diversi, cioè l'assicurazione di rischi diversi.
Incendio	Combustione con sviluppo di fiamma.
Scoppio	Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Degrado d'uso	Rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.
Guasto	Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Usura	Deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.
Valore a nuovo	Prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell'assicurazione al momento del sinistro.
Valore assicurato	Valore dichiarato in polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale	Valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato riportato dall'Eurotax Giallo.
Franchigia	Importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'assicurato.
Scoperto	Percentuale del danno a carico esclusivo dell'assicurato.
Accessori	Installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional	Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella scheda di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga. I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., la Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza ad ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- entro 30 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 30 giorni da ciascuna successiva data di scadenza, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 30 giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

ART. 4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO

Non previsto.

ART. 5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

ART. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti

che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 7 REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'art. *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo art. RECESSO.

ART. 8 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E NORMATIVE

Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da apposita appendice sottoscritta dalle parti.

Eventuali modifiche di legge e regolamenti IVASS attuativi del d.lgs. 209/05 che intercorrano nel corso di contratto, verranno valutate dalle parti ed inserite nel corso della vigenza del contratto ove più favorevoli al

Contraente.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

È data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

ART. 12 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 14 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in ogni caso la Società delegataria si impegna, altresì, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente polizza, le società coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro.

Pertanto, la firma apposta dalla Società delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20 LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI EMBARCHI E SANZIONI

In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 21 VALIDITA' TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente ai danni cagionati a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

SEZIONE III

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

ART. 22 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo, il cui valore deve essere compreso nei "valori assicurati", contro i rischi:

- Incendio, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;

Il valore degli optional e accessori non di serie deve essere espressamente indicato in polizza e determinato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi.

In assenza della suddetta documentazione, per gli optional e accessori non di serie di valore a nuovo superiore a 500 euro, dovranno essere specificati, su apposita appendice, marca, tipo e modello.

In caso di sinistro, l'indennizzo riferito agli optional e accessori non di serie, limitatamente ad apparecchi audioradio/CD/televisioni ed altre apparecchiature del genere purché stabilmente fissati sul veicolo, non potrà essere superiore al 20% dei "valori assicurati" con il massimo di 5.000 euro.

La copertura è prestata con forma di assicurazione a valore totale.

ART. 23 VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente sulla base dei tassi indicati nella scheda di offerta economica.

Per valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato, comprensiva di eventuale/i revisione/i.

A tal proposito si precisa che il valore indicato per ogni mezzo assicurato si intende congruo e pertanto s'intendono richiamate le previsioni tutte dell'art. 1908 cod.civ.

Sono compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

La Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo, il cui valore deve essere compreso nei "valori assicurati", contro i rischi di incendio, esplosione, scoppio e azione del fulmine.

Il valore degli optional e accessori non di serie deve essere espressamente indicato in polizza e determinato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi.

In assenza della suddetta documentazione, per gli optional e accessori non di serie di valore a nuovo superiore a 500 euro, dovranno essere specificati, su apposita appendice, marca, tipo e modello.

In caso di sinistro, l'indennizzo riferito agli optional e accessori non di serie, limitatamente ad apparecchi audioradio/CD/televisioni e altre apparecchiature del genere purché stabilmente fissati sul veicolo, non potrà essere superiore al 20% dei "valori assicurati" con il massimo di 5.000 euro.

La copertura è prestata con forma di assicurazione a valore totale.

La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

ART. 24 FORMA DI ASSICURAZIONE VALORE TOTALE

L'assicurazione viene prestata a valore totale, forma di assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino).

Questa forma di assicurazione comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Tale regola non sarà comunque applicata nel caso in cui al momento della stipulazione del contratto, sia stato assicurato l'effettivo valore commerciale del veicolo ovvero il prezzo di listino nel caso di veicolo di prima immatricolazione.

ART. 25 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento (vedi definizione di "degrado d'uso"), che dette parti avevano al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore residuo dopo il sinistro stesso fermo restando quanto disposto dal successivo comma.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato.

ART. 26 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali.

ART. 27 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

ART. 28 FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato l'indennizzo con deduzione della franchigia fissa per sinistro e tenendo conto del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuale indicati in polizza.

ART. 29 DIRITTO DI RIVALSA

In caso di sinistro, salvo esplicita rinuncia, la compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

SEZIONE IV ESCLUSIONI

ART. 30 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
- b) (salvo specifica pattuizione) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, urto con animali selvatici, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni;
- d) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Limite di indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 10.000.000,00

Si conviene che per le singole garanzie prestate con la presente Sezione di polizza si applica la franchigia riportata qui di seguito:

Garanzia	Franchigie
Ogni e qualsiasi altra garanzia	€ 10.000 per sinistro. Nel caso di evento dannoso che colpisca una pluralità di veicoli, la franchigia si applica a ogni singolo veicolo

SEZIONE VI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

ART. 31 CORPI DI VEICOLI TERRESTRI

a) Incendio da eventi socio-politici

In deroga alle disposizioni dell'art. ESCLUSIONI DELLA SEZIONE IX, la copertura è estesa ai danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di sinistri l'assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità.

b) Caduta "corpi orbitanti"

Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.

La garanzia è prestata fino all'ammontare dei valori assicurati per la garanzia Incendio, il cui massimo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

c) Terrorismo

In deroga alle disposizioni dell'art. ESCLUSIONI DELLA SEZIONE IX, la copertura è estesa ai danni materiali direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in conseguenza di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

c) Terremoto

In deroga alle disposizioni dell'art. ESCLUSIONI DELLA SEZIONE IX, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- i. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- ii. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- iii. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- iv. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- v. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

d) Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti

In deroga alle disposizioni dell'art. ESCLUSIONI DELLA SEZIONE IX, la copertura è estesa ai danni dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- i. da mareggiata, marea, maremoto; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- ii. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento degli enti assicurati;
- iii. frana, cedimento o smottamento del terreno;
- iv. a enti mobili all'aperto;
- v. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

ART. 32 PERDITE PECUNIARIE**a) Autorimessaggio e trasporto**

In caso di Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborserà – sino ad un massimo di 500 euro per Sinistro – le spese sostenute per il trasporto e/o Ricovero temporaneo disposto dall'autorità e conseguenti il ritrovamento o inerenti alla rimozione.

b) Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 250 euro per evento – le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.

c) Garanzia spese di immatricolazione

In caso di incendio o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà – fino ad un massimo di 250 euro – le spese documentate sostenute dall'assicurato al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato.

d) Concorso spese ripristino box di proprietà

La Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 5.000 euro per evento – le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'assicurato o suoi famigliari adibito a rimessa, in conseguenza di incendio o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato.

e) Garanzia tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa

In caso di incendio o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà all'assicurato un Indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, sempre che rimanga a suo carico.

f) Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 500 euro per evento – le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

g) Ripristino Airbag

La Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 1.000 euro per evento – le spese sostenute dall'assicurato per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell'attivazione degli stessi conseguente ad Incidente da circolazione.

L'assicurato non avrà diritto al rimborso qualora il danno sia risarcibile nell'ambito della responsabilità civile auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.

h) Ripristino dei sistemi di antifurto

In caso di totale distruzione del sistema di antifurto a seguito di Incendio o di incidente da circolazione la Compagnia rimborserà – fino a un massimo di 750 euro per evento – le spese sostenute dall'assicurato per il ripristino dello stesso.

L'assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della responsabilità civile auto o, sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.

ART. 33 RICORSO TERZI

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di Incendio del veicolo, Esplosione o Scoppio. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 500.000 euro dei danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del Massimale suindicato.**

Sono comunque esclusi:

- i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;
- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/ Contraente;
- i danni contemplati dall'Assicurazione obbligatoria;
- i danni determinati da dolo.